



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 18

DEL 16/09/2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, contenitori in vetro, lattine, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, per il consumo di bibite alcoliche e non, e della vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in occasione dell'incontro di calcio NAPOLI – LIVERPOOL in programma presso lo stadio “San Paolo” il giorno martedì 17 settembre 2019, alle ore 21,00.

IL SINDACO

Premesso

che con Ordinanza Sindacale n. 16 del 10.09.2019 è stato disposto che, in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio San Paolo nella stagione calcistica 2019/2020, il divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nelle seguenti zone *"interno stadio San Paolo, da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalliggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"* di vendere bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, a decorrere da tre ore prima dell'inizio dell'evento e sino a due ore il termine dello stesso.

che la Questura di Napoli - Ufficio Gabinetto - Sezione 2^a - Ordine e Sicurezza Pubblica - con nota s.n. del 12/09/2019 assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n° PG/2019/744266, per una migliore gestione dei servizi di ordine, sicurezza pubblica e privata incolumità, ha chiesto un provvedimento che, integri l'Ordinanza Sindacale n° 16 del 10/09/2019, stabilendo per lo svolgersi dell'incontro di calcio NAPOLI - LIVERPOOL, in programma il 17 settembre p.v., **oltre al divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, anche il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, sia all'interno dello stadio San Paolo e sia presso tutti gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e operatori esercenti il commercio su aree pubbliche, ubicati nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalliggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo;

che la Questura di Napoli, con la richiamata nota, ha, tra l'altro rappresentato che ha ottenuto la disponibilità da parte dell'Autorità Portuale dell'area della Stazione Marittima e del finitimo molo Angioino quale località di concentramento dei tifosi inglesi, per cui è necessario estendere i suddetti divieti anche alle zone di seguito indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino - Piazza Municipio - Via Cristoforo Colombo - Via De Pretis - Via Marchese Campodisola - Via De Gasperi - Via Maio di Porto - Via Monserrato - Via Conte Olivares - Via Augusto Witting - Piazza Matteo Schilizzi - Via Matteo Schilizzi - Via Spadari - Vico dei Pezzi - Via Salvatore Fusco - Via San Nicola alla Dogana - Via Guglielmo Melisurgo - Vico Leone - Piazza Francese - Via Umberto Giordano - Supportico Fondo di Separazione;

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi dell'evento sopra indicato e per questo il divieto ha inizio, come da richiesta della Questura di Napoli, **dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di martedì 17 settembre p.v.;**

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio su aree pubbliche presenti nelle zone di seguito indicate, **in occasione dell'incontro di calcio NAPOLI - LIVERPOOL in programma allo Stadio San Paolo martedì 17 settembre 2019 alle ore 21,00**, oltre a vendere bevande in bottiglie, lattine, contenitori

in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, giusta Ordinanza Sindacale n. 16 del 10/09/2019, **anche il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prescindendo dal contenitore**, a decorrere dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di martedì 17 settembre p.v.. La somministrazione e la vendita delle bevande consentite devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi. All'interno dello stadio San Paolo è consentita la commercializzazione delle bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

2. E' altresì vietato il consumo nelle zone di seguito indicate, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, **nonchè la somministrazione e/o il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle stesse aree;**

Luoghi interessati dal divieto:

interno stadio "San Paolo", da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalligieri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo - Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino - Piazza Municipio - Via Cristoforo Colombo - Via De Pretis - Via Marchese Campodisola - Via De Gasperi - Via Maio di Porto - Via Monserrato - Via Conte Olivares - Via Augusto Witting - Piazza Matteo Schilizzi - Via Matteo Schilizzi - Via Spadari - Vico dei Pezzi - Via Salvatore Fusco - Via San Nicola alla Dogana - Via Guglielmo Melisurgo - Vico Leone - Piazza Francese - Via Umberto Giordano - Supportico Fondo di Separazione.

3. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
4. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco
Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.